MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 23

Indennità per i servizi viaggianti

Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti o in servizio viaggiante di messaggere e' concessa una indennita' che viene determinata secondo i seguenti coefficienti:

1) indennita' oraria di fuori residenza (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio per il viaggio di andata, all'ora di discesa dalla vettura al rientro in sede come stabilito in apposito modello):

Direttori di treni postali e capiturno L. 254 Rimanente personale....." 228

2) indennita' oraria di servizio (periodo intercorrente dall'ora di entrata in vettura per il lavoro preparatorio, all'ora di discesa dalla vettura previsto con apposito modello, tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno in sede, escluso quindi il tempo trascorso in riposo fuori residenza, nonche' in viaggio fuori servizio, sia all'andata sia al ritorno, per il quale tempo si applica la sola indennita' di fuori residenza):

Direttori di treni postali.....L. 51 Capiturno....." 46 Impiegati....." 42 Agenti in servizio di messaggere.." 41 Agenti in servizio di ambulante..." 36

Le indennita' di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera, il computo di quelle relative alle indennita' di cui al punto due si effettua sommando le prestazioni dei viaggi di andata e ritorno per ciascun turno;

3) indennita' oraria serale e notturna per il servizio in viaggio, secondo le aliquote stabilite nel precedente articolo 19;

4) indennita' di percorrenza di lire una e ottantacinque centesimi per chilometro, per servizi su treni diretti, direttissimi e rapidi o su uffici natanti a lungo percorso, e di lire due e settanta centesimi per servizi su treni accelerati ed omnibus o su uffici natanti a breve percorso. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti ed agli agenti in servizio di messaggere che si rechino in territorio estero, che ivi sostino per oltre quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, le indennita' di cui ai numeri 1) e 2) sono maggiorate del cento per cento. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha facolta' di

modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

Versione in vigore dal 10 marzo 1970, non più in vigore dal 8 settembre 1974 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-23-indennita-per-i-servizi-viaggianti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it